



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) LIACE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GENOVESE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 07/04/2021

FATTO

In relazione a tre contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto, il primo stipulato sottoscritto il 19 luglio 2006 e poi estinto anticipatamente a far data dal 31 maggio 2013, il secondo sottoscritto il 2 settembre 2008 e poi estinto anticipatamente a far data dal 31 maggio 2013 ed il terzo sottoscritto il 4 settembre 2014 e poi estinto anticipatamente a far data dal 30 settembre 2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge con tre ricorsi all'Arbitro al quale chiede, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti. In particolare con riguardo al primo contratto domanda la somma complessiva di € 1353,95; in relazione al secondo contratto, richiede la somma complessiva di € 1563,71; con riguardo al terzo contratto invece richiede la somma complessiva di € 900,00. Il tutto oltre interessi come per legge.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle richieste del ricorrente eccependo, relativamente al primo contratto:

- di aver già provveduto al rimborso delle commissioni bancarie in sede di conteggio estintivo;
- con riferimento alle commissioni finanziarie di aver già rimborsato, mediante assegno del 29 luglio 2014, la relativa quota non maturata determinata in € 465,50 - al netto del rimborso già riconosciuto in conteggio estintivo - in applicazione del criterio proporzionale lineare;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto agli oneri assicurativi che la Compagnia assicurativa ha già riconosciuto – nell'ottobre 2013 - alla ricorrente l'importo di € 193,91;
- con riguardo alle commissioni dell'agente e alle spese di istruttoria rende noto di aver rimborsato, alla luce la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, l'importo di € 351,57 determinato in applicazione del criterio della curva degli interessi, con bonifico del 29 dicembre 2020, comprensivo di un ulteriore rimborso a titoli degli oneri assicurativi, nonché degli interessi legali e delle spese di presentazione del ricorso.
Ciò posto, chiede al Collegio, con riguardo al primo ricorso, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Per quanto concerne il secondo contratto, il resistente rappresenta che la cliente ha già ottenuto il rimborso (i) delle commissioni finanziarie, secondo il criterio del *pro rata temporis*, mediante bonifico bancario disposto nel luglio 2014 per € 621,64. Tale importo è stato calcolato al netto del rimborso effettuato in sede di conteggio estintivo a titolo "rimborso delle commissioni di gestione" al netto delle commissioni corrisposte all'agente, delle quali eccepisce la natura *up front*; (ii) degli oneri assicurativi, rispetto ai quali nell'ottobre 2013 è stato riconosciuto alla cliente l'importo, determinato direttamente dalla compagnia assicurativa, di 286,09 euro.

Ciò posto, propone un ulteriore ristoro di € 87,19, oltre interessi legali, pari a un rimborso integrativo degli oneri assicurativi (per € 67,19) e delle spese di presentazione del ricorso. Chiede quindi al Collegio di respingere il ricorso.

In relazione al terzo contratto eccepisce, infine:

- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva", integralmente corrisposte all'agente/mediatore;
 - che l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai "nuovi contratti" ai "finanziamenti in essere", dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.2019;
 - la mancata applicazione in contratto di costi per le spese di riscossione rata, per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione.
- Anche con riguardo al terzo ricorso chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene anzitutto di disporre la riunione dei ricorsi, stante il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva sussistente tra gli stessi; è pertanto possibile, in questo caso, una loro trattazione congiunta, attesa la coincidente problematica giuridica sottesa ai due ricorsi.

La domanda avanzata della ricorrente nei tre ricorsi, di contenuto coerente rispetto ai reclami secondo quanto richiesto dal Collegio di Coordinamento (n. 16525/2019), è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale dei due finanziamenti anticipatamente estinti e del conseguente rimborso degli oneri commissionali ed assicurativi.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella



disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui si chiede il rimborso con i tre ricorsi che va considerata “istantanea”, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la voce relativa alle *commissione agente*, al pari di quella relativa alle *spese di istruttoria*; osservato che, quindi, relativamente alla prima voce, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, rispettivamente, la somma di € 175,13 per il primo contratto (già integralmente rimborsati) e di € 336,69 per il secondo contratto, mentre per la seconda voce, prevista solo nel primo contratto, risulterebbe dovuto l'importo di € 29,21 (già integralmente rimborsati); ritenute invece di natura “ricorrente”, e quindi suscettibili di restituzione secondo il criterio proporzionale, le voci *commissioni bancarie* e *commissioni finanziarie* previste nel primo contratto (già integralmente restituite per l'importo di € 185,71 e di 604,34), come pure quelle relative alle *commissioni intermediario* previste nel secondo contratto (già integralmente restituite per l'importo di € 866,76) e nel terzo (queste ultime da rimborsare per la somma di € 900,00), reputate altresì di natura “ricorrente” anche gli *oneri assicurativi* previsti nel primo contratto (già interamente restituiti per € 320,48) e nel secondo (ancora da rimborsare per € 67,19 al netto di € 286,09 già restituiti); constatato che non residuano, alla luce del contenuto delle domande attoree, altre voci di spesa da rimborsare al ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.304,00, oltre interessi legali dalla data dei reclami.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO